

Al Capo di Gabinetto
del Ministero dell'Istruzione e del Merito
prof. avv. Giuseppe Recinto
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Capo Dipartimento
del Ministero dell'Istruzione e del Merito
dott.ssa Carmela Palumbo
dpit@postacert.istruzione.it

Oggetto: Modalità di assegnazione delle supplenze al 31/8 e al 30/6 ai docenti specializzati sul sostegno

Egregi,

come noto, ogni anno almeno il 30% delle assegnazioni dei docenti su posti di sostegno riguarda personale non specializzato.

L'attuale sistema di assegnazione delle supplenze sui posti di sostegno, infatti, prevede che, in una determinata provincia, esaurita la I fascia delle graduatorie provinciali, che contiene l'elenco dei docenti specializzati, si utilizzi la II fascia, comprendente i docenti non specializzati ma con esperienza sui posti di sostegno e, in subordine, la nomina avviene per i docenti curricolari attraverso le c.d. "graduatorie incrociate". Di contro, diverse migliaia di docenti specializzati e inseriti a pieno titolo nelle graduatorie per le supplenze di altre province, restano senza incarico per mancanza di disponibilità sui posti di sostegno nella provincia di inclusione.

La Federazione UIL scuola RUA, al fine di permettere il più possibile che gli alunni con disabilità abbiano un docente specializzato, ritiene che, in previsione del prossimo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, **vadano attuate soluzioni efficaci per assumere insegnanti specializzati da altre province, prima di nominare da seconda fascia o da graduatorie incrociate docenti non specializzati.**

Un percorso praticabile attraverso:

- L'adozione della mini-call veloce per assegnare in modo obiettivo e trasparente gli incarichi a tempo determinato per i posti residuali di sostegno. Soluzione già praticata, per esempio, negli ultimi due anni per i contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo.
- La creazione di graduatorie nazionali e/o regionali per gli insegnanti di sostegno, con la possibilità di indicare preferenze su base regionale/nazionale.
- Concedere agli insegnanti specializzati su uno specifico grado di scuola di produrre domanda su posti di sostegno in altri gradi di scuola della stessa provincia, qualora siano esauriti i docenti specializzati, prima di nominare docenti che, pur essendo dello stesso grado in cui vi sia la disponibilità del posto, sono privi di specializzazione.

A supporto di tali proposte ci sembra utile richiamare l'art.14, comma 6 della Legge Quadro 104/92, il quale dispone che **"L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati"**.



Giuseppe D'aprile
Segretario Generale